

COMUNE DI SCANDICCI

(Città Metropolitana di Firenze)

**CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DI AREA PRESSO
PARCHEGGIO PUBBLICO DI VIA CHARTA 77 IN SCANDICCI, PER
STAZIONE RADIO BASE DI TELEFONIA CELLULARE (Codice
identificativo FI 50018_04).**

La presente scrittura privata tra: -----

A) - Il Comune di Scandicci (FI) (Cod. Fisc. e P.IVA *omissis*), d'ora in avanti
denominato "Concedente", nella persona del Dirigente del Settore 5 – Servizi
Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci, *omissis*, nato a *omissis* il
omissis, e domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale
interviene nel presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 nonché dell'art. 67 dello Statuto del Comune,
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo;

B) - la Società Iliad Italia S.p.A. (C.F. e P.IVA n. *omissis*), con sede legale in
omissis, in persona *omissis* nato *omissis* il *omissis*, il quale interviene in
qualità di Procuratore della Società suddetta – munito degli occorrenti poteri
come risulta: dalla Procura autenticata dal Notaio *omissis*, iscritto presso
omissis, Rep. n. *omissis*, Racc. n. *omissis* del *omissis*, registrata *omissis*, il
omissis, al n. *omissis*, Serie *omissis*;-----

PREMESSO CHE

- in data 23/02/2021 con Prot n. 7831 la Società Iliad Italia S.p.A., ha
presentato allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Scandicci
un'istanza, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 259/2003, per la

	realizzazione di una Stazione Radio Base presso l'area di parcheggio di	
	proprietà comunale posto in Via Charta 77;	
	- la richiesta prevede la realizzazione di impianti tecnici che occuperanno	
	una porzione di aiuola di pertinenza del parcheggio pubblico di Via Charta 77	
	di circa 25 mq, l'installazione di palo di sostegno e di antenne per la telefonia	
	mobile;	
	- con Deliberazione di Giunta Comunale n. XXX del XX/XX/XXXX	
	l'Amministrazione Comunale ha approvato la concessione dell'area per	
	l'installazione dell'impianto di cui sopra approvando contestualmente la sua	
	realizzazione, e che pertanto la Società Iliad Italia S.p.A. potrà provvedere, a	
	seguito di rilascio dell'atto unico del SUAP, ad installare una Stazione Radio	
	Base per diffusione e ricezione telefonica, avente caratteristiche di impianto	
	fisso, così come meglio evidenziato nel progetto architettonico presentato	
	dalla società richiedente;	
	- la concessione d'uso dell'area, a titolo temporaneo ed oneroso, è rilasciata	
	per n. 8 (otto) anni, così come previsto dall'art. 61 del Regolamento Canone	
	Unico Patrimoniale del Comune di Scandicci approvato con Deliberazione	
	del Consiglio Comunale n. 29 del 11/03/2021, a decorrere dalla data di	
	rilascio dell'autorizzazione SUAP, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs.	
	259/2003;-----	
	- che l'impianto di telecomunicazioni denominato FI 50018_04 risulta essere	
	della tipologia impianto "singolo";-----	
	- che, trattandosi di un impianto singolo, sulla base dell'art. 61 del	
	Regolamento Canone Unico Patrimoniale, si applicherà un canone annuo	

pari a € 17.000,00 soggetto a rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi

al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;-----

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:-----

1) Il Comune di Scandicci, come sopra legalmente rappresentato, in qualità di Ente avente la piena disponibilità dell'area di parcheggio posto in Via Charta 77, ricadente in Catasto Terreni al Foglio n. 7, Particella n. 1193, concede alla Società Iliad Italia S.p.A., secondo le indicazioni del Regolamento Canone Unico Patrimoniale in vigore, a titolo temporaneo ed oneroso, l'uso di una porzione di aiuola di pertinenza del parcheggio pubblico di Via Charta 77, della superficie di circa mq. 25,00 su cui verrà realizzato il palo che ospiterà le antenne di telefonia mobile in cui verranno installati gli impianti tecnici a terra relativi ad una Stazione Radio Base per diffusione e ricezione telefonica (codice sito FI 50018_04).-----

Quanto sopra per l'installazione e la gestione di un impianto di telecomunicazioni di Iliad Italia S.p.A. necessario alla diffusione e ricezione di segnali di telecomunicazioni per la gestione del servizio di pubblica utilità.-----

2) Il Concessionario si impegna a realizzare l'impianto attenendosi scrupolosamente a quanto previsto nel progetto architettonico presentato al Comune di Scandicci, allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. XXX del XX/XX/XXXX.

3) Il Concedente, per l'alimentazione ed il funzionamento dell'impianto di telecomunicazioni, consente alla Concessionaria di posare e mantenere, all'interno dell'area concessa e fuori da essa, nella rimanente area di sua

proprietà, le linee ed i cavi necessari a collegare le apparecchiature con i punti di erogazione dell'energia elettrica, secondo i tracciati concordati con i tecnici del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, restando inteso che le spese di realizzazione e alimentazione saranno a carico della Concessionaria stessa. -----

4) La Concessionaria, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi ed i lavori di adattamento civili e tecnologici necessari a realizzare la concessione in oggetto.-----

5) Per gli interventi alle attrezzature ed agli spazi concessi in uso di cui ai precedenti punti 1) e 2), il Concedente garantisce alla Concessionaria la facoltà di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'impianto ed alle relative vie di accesso, del proprio personale dipendente o di personale da essa incaricato, per compiere le opere necessarie alla realizzazione dell'impianto, alla sua manutenzione o per servizio. Ogni onere per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo è posto a carico della Concessionaria. -----

6) La Concessionaria rimane proprietaria di tutte le apparecchiature costituenti l'impianto di telefonia e se ne assume tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.-----

7) Tutti gli interventi indicati debbono essere realizzati a perfetta regola d'arte, eseguiti secondo le normative vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, superamento delle barriere architettoniche ed igieniche.-----

8) Dovranno essere rispettate le normative relative alla tutela della salute, sicurezza ed incolumità dei lavoratori, dipendenti o incaricati dalla Concessionaria, addetti agli interventi di installazione e manutentivi

e) che, a partire dall'anno 2022, l'importo del canone sarà soggetto alla rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente;-----

f) che il versamento del canone dovrà essere effettuato da Iliad Italia S.p.A. utilizzando le modalità PagoPA, indicando sempre come causale: "Canone annuale anno _____ per SRB Via Charta 77, codice sito FI 50018_04";-----

g) che, ai sensi del comma 3 dell'art. 61 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale, il canone potrà variare in corso di Concessione a seguito della mutata tipologia dell'impianto (da singolo a cositing o viceversa);-----

10) Il presente atto viene sottoscritto con validità di 8 (otto) anni, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione SUAP, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 259/2003, senza possibilità di tacito rinnovo. -----

La Concessione, alla succitata scadenza, potrà essere rinnovata per uguale periodo previa apposita Determinazione del Comune ed a seguito di formale richiesta di rinnovo che la Concessionaria s'impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. ----

La concessionaria ha la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione, con richiesta formale da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite posta elettronica certificata (PEC) almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale. Resta inteso che la stessa dovrà versare il canone fino alla scadenza annuale della Convenzione. -----

Per patto espresso la Concedente, concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati da un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria

fa parte, dopo formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale concedente. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente Contratto. -----

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente da parte del Concedente e senza dover corrispondere alla Concessionaria nessuna indennità risarcitoria, con un preavviso di almeno 90 giorni per emanazione di nuove normative, una volta verificata l'impossibilità di adeguamento dell'impianto concessionato. In tale evenienza, fatta salva la disattivazione dell'impianto non appena venisse riscontrato un pericolo a danno dei cittadini accertato dagli organi sanitari competenti, l'Amministrazione farà quanto nelle sue possibilità per individuare un nuovo apposito sito che garantisca livelli di copertura simili. -----

Al termine della convenzione, oppure prima in caso di risoluzione anticipata, la Concessionaria dovrà provvedere, a propria cura e spese, entro i tempi tecnici necessari, a rimuovere le antenne e gli apparati tecnici a terra e a provvedere al ripristino dei luoghi, riportandoli nella loro condizione originaria. Eventuali opere realizzate, presso gli spazi concessi, non in conformità alle condizioni sopra esposte ed alla normativa edilizia ed urbanistica, comporteranno di diritto la risoluzione *"de iure"* della convenzione e dovranno essere rimosse, a cura e spese della Concessionaria; in caso di inosservanza il Concedente potrà procedere alla demolizione a norma della disciplina edilizia, con rivalsa delle spese nei confronti della Concessionaria, oppure acquisire gratuitamente al patrimonio

comunale le opere aggiunte senza versare alcun compenso alla Concessionaria. La Concessionaria è responsabile della gestione, conservazione, delle spese di manutenzione, vigilanza ed utilizzo di ciò che sarà installato presso gli spazi concessi. -----

11) Nel caso in cui sulla installazione sia tecnicamente possibile ospitare altri soggetti operanti nel campo delle telecomunicazioni che ne facciano richiesta, la Concessionaria si impegna a concedere la propria autorizzazione in proposito. In tale circostanza il nuovo gestore in accordo con il Concedente, dovrà sottoscrivere apposita Convenzione per il rilascio della concessione che sarà soggetta al canone per impianti in Cositing di cui al comma 2 dell'art. 61 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale pari ad euro 15.000,00 (quindicimila). -----

12) La concessionaria potrà provvedere ad attivare l'impianto successivamente al rilascio della relativa autorizzazione da parte Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Scandicci. La concessionaria dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute in detta autorizzazione.

13) La concessionaria dovrà comunicare la data di entrata in esercizio dell'impianto, con almeno 15 giorni di preavviso.

14) Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, sono a completo carico della Concessionaria. -----

15) Si dichiara che le prestazioni oggetto del presente atto non sono soggette agli accertamenti per la lotta alla mafia in quanto di importo inferiore al tetto stabilito dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 pari ad € 150.000,00. -----

16) Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti

dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente alla presente convenzione, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.-----

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.-----

Il titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email – privacy@comune.scandicci.fi.it].-----

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.comune.scandicci.fi.it accedendo alla sezione privacy, e scaricare l'informativa completa al seguente url: <http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-dellinteressato.html> -----

17) Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione e quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno deferite al Foro di Firenze. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.-----

18) Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in termine fisso. A tal fine la Concessionaria si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. 131/1986, in quanto soggetto obbligato, a richiedere la registrazione del presente contratto entro i termini di cui all'art. 13 del

suddetto D.P.R. 131/1986 e con le modalità di cui al Titolo II del suddetto

D.P.R.. La Concessionaria si impegna, inoltre, a restituire

all'Amministrazione concedente, entro 60 giorni dal termine di scadenza

della registrazione, copia del contratto registrato o ricevuta di avvenuta

registrazione. Decorso tale termine, in caso di mancata registrazione,

l'Amministrazione concedente si rivarrà sulla concessionaria per recuperare

quanto dovuto ai fini del pagamento dell'imposta di registro, sanzioni e

interessi e quanto altro conseguente al mancato o erroneo adempimento. ----

19) Il presente contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo fin

dall'origine, la quale viene assolta mediante apposizione dei seguenti

contrassegni su copia cartacea del presente contratto:

marca ID n. *omissis*;-----

marca ID n. *omissis*;-----

marca ID n. *omissis*;-----

Il presente Atto, predisposto in modalità elettronica e convertito in file PDF/A,

consta di n. X (X) pagine intere e di n. X (X) righe della pagina X, firme

escluse, è approvato dalle Parti in quanto conforme alla loro volontà che lo

sottoscrivono digitalmente, inclusi i files allegati al file del contratto. Le Parti

dichiarano che i rispettivi certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al

D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il presente

contratto è sottoscritto digitalmente a distanza dalla Concessionaria e dal

Comune di Scandicci. Il Comune poi trasmette via P.E.C. i files, costituenti il

contratto, alla Concessionaria. La data di conclusione del contratto, ai sensi

dell'art. 1326 comma 1 c.c., è stabilita dalla "consegna effettuata" alla

concessionaria della suddetta PEC.-----

